

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sentita** la relazione dell'Assessore Rampino Alessandro

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

**Visto** altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**Visto** il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;

**Rilevato** che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**Atteso** che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

Rilevato che ai Comuni è data la facoltà di:

- applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Rilevato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011).

**Fatto** presente che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;

**Dato** atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) 130 per i terreni agricoli;
- g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Rilevato che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

**Considerato** che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

**Ritenuto**, in conseguenza, di prevedere per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

- a) 0,76% aliquota di base;
- b) 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

c) 0,35% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

d) 0,35% per la "ex casa coniugale";

e) 0,35% alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**Visto** l'art.13 del D.Lgs. n.201/2011, convertito in legge 214/2011;

**Viste** le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

**Visto** il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 29.05.2012

**Visti** i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio;
- di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio di ragioneria;

**Sentiti** gli interventi e preso atto dei fatti di cui all'allegato processo verbale della seduta;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 04 (**Serinelli N., Nicolardi, Romano, De Masi**) e n°2 astenuti (**Creti e Serinelli B.**);

## **D E L I B E R A**

1) Di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

a) 0,76 per cento Aliquota di base

b) 0,35 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze

c) 0,35 per cento Aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

d) 0,35 per cento Aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

e) 0,35 per cento alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

2) Di stabilire le seguenti Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

b) Euro 200,00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- c) Euro 200,00 alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;.
- d) Euro 200,00 alla unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- 3) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011.
- 4) Di dichiarare la presente urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con separata e medesima votazione.